

AUDIZIONI

PAGINA BIANCA

AUDIZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, PROFESSOR ENZO CHELI, SUL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E SUL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

30 maggio 2002

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa nazionale vigente.

L'Unione europea ha svolto, negli ultimi anni, un ruolo decisivo nel processo di modernizzazione e di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e si è resa promotrice di una radicale trasformazione dell'assetto normativo del settore. In tale contesto si inseriscono anche le direttive recentemente emanate in materia di comunicazioni elettroniche. Si tratta, in particolare, della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, nonché l'interconnessione delle medesime; della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale ed i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Oltre alle suddette direttive - emanate il 7 marzo 2002 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il successivo 24 aprile - è tuttora in fase di esame e valutazione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. L'assetto normativo delineato dai suddetti interventi comunitari presenta numerosi profili di rilievo ed interessa molteplici aspetti della disciplina vigente, ivi inclusi quelli relativi al ruolo ed alle competenze delle autorità regolatorie di settore.

Segnalo, in particolare, che la citata direttiva quadro (la prima che ho menzionato) definisce, tra l'altro, anche le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, i rapporti di queste ultime con le autorità antitrust, le garanzie di indipendenza, imparzialità e trasparenza della loro attività ed il regime di impugnabilità delle relative decisioni. Ricordo che, al fine di procedere ad un più ampio approfondimento della materia oggetto delle citate direttive, nelle sedute del 24 aprile e dell'8 maggio 2002, la Commissione ha audito il ministro delle comunicazioni, onorevole Maurizio Gasparri, il quale in tale sede ha preannunciato la presentazione - con riferimento al disegno di legge collegato in materia di infrastrutture e trasporti attualmente all'esame del Senato in seconda lettura - di un emendamento diretto al recepimento della suddetta normativa comunitaria.

Tenuto conto della complessità e della rilevanza del quadro normativo delineato in sede comunitaria riteniamo che l'odierna audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, potrà fornire alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, interessanti elementi di conoscenza ed utili spunti di riflessione. Ringrazio il professor Cheli per aver accettato il nostro invito e gli do subito la parola.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio i componenti della Commissione per l'invito rivoltomi che mi consente di formulare, anche a nome dell'Autorità che rappresento, alcune rapide considerazioni su queste nuove direttive emanate dal Parlamento e dal Consiglio europeo in materia di telecomunicazioni: direttive pubblicate il 24 aprile 2002, che dovranno essere recepite dai paesi dell'Unione europea entro il 25 luglio 2003.

Queste direttive rappresentano un intervento normativo di grande rilievo: probabilmente, l'intervento normativo più consistente e rilevante che il Parlamento europeo abbia operato in questa sua legislatura. La materia in questione è particolarmente complessa, anche sul piano tecnico e, pertanto, in questa sede non potrò che limitarmi a qualche cenno rapido e sommario.

Tale complesso di norme si compone, per il momento, di quattro direttive: la direttiva quadro, quella sull'accesso, quella sulle autorizzazioni e quella sul servizio universale. A tali direttive si deve aggiungere anche una decisione del Parlamento e del Consiglio europeo in tema di spettro radio. Questo insieme di direttive sarà probabilmente completato con la prossima revisione della direttiva riguardante la tutela dei dati personali e con alcune raccomandazioni a cui rinviano norme delle singole direttive, come ad esempio la raccomandazione che la Commissione europea dovrà adottare in tema di definizione dei «mercati rilevanti».

Gli obiettivi che questo complesso di direttive intende perseguire sono fondamentalmente due. In primo luogo, completare il processo di liberalizzazione, avviato nel settore delle telecomunicazioni agli inizi degli anni '90, sviluppando la competizione nei mercati relativi. In secondo luogo, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, anche con riferimento alle nuove tecnologie collegate ai processi di convergenza.

Rispetto al passato e, in particolare, rispetto alle direttive di liberalizzazione all'inizio degli anni '90 (soprattutto le direttive numero 387 e 388) questo complesso di direttive fa emergere molte novità di rilievo che investono fondamentalmente tre aspetti. Innanzitutto, il passaggio dalla fase iniziale della liberalizzazione alla fase più matura dell'armonizzazione dei mercati: fase che impone un più forte coordinamento tra le politiche e le discipline nazionali. Poi, la definizione di un quadro normativo unitario per l'intero comparto della comunicazione elettronica, comprensivo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e delle nuove tecnologie dell'informazione: un quadro unitario nella prospettiva della convergenza tecnologica oggi in atto nei vari mezzi. Infine, ed è la novità più rilevante, la definizione di una piattaforma di regole comuni per le autorità di regolazione nazionali, con la previsione di un più stretto sistema di relazioni tra le autorità dei vari paesi dell'Unione europea, tra le autorità di regolazione e quelle per la tutela della concorrenza, nonché tra il complesso delle autorità di regolazione e antitrust e la Commissione europea.

Questi aspetti di novità emergono in modo particolare dalla direttiva quadro, ma trovano un loro svolgimento anche nelle tre direttive di settore. Scendendo più nel dettaglio, accenno ai contenuti essenziali della direttiva quadro. All'articolo 1, essa propone di istituire un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica (viene data anche una definizione di ciò che si debba intendere con questo termine). Una disciplina unitaria che fa salve le misure già adottate a livello comunitario e nazionale in tema di regolamentazione dei contenuti e di politica audiovisiva.

A parte l'incidenza che il pacchetto, sotto l'ottica della convergenza, possiede anche sulla materia radiotelevisiva (con riferimento alle frequenze e allo sviluppo della televisione digitale interattiva) l'articolo 1 della direttiva quadro traccia una netta linea di confine tra la disciplina della direttiva, che attiene a reti e servizi, e le discipline relative ai contenuti e alla politica audiovisiva (nei

confronti di queste ultime vengono confermate le direttive preesistenti, in particolare la direttiva 522 del 1989 riguardante la cosiddetta «televisione senza frontiere» e sue modificazioni successive).

Una volta definito il proprio oggetto, la direttiva quadro investe in sequenza i seguenti punti: la natura, il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di regolazione; il diritto di ricorso degli utenti e delle imprese contro le decisioni delle autorità; l'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle imprese all'autorità di regolazione e da parte dell'autorità di regolazione alla Commissione europea; i meccanismi di consultazione e trasparenza che devono caratterizzare le decisioni dell'autorità, relativi a interventi regolatori; i rapporti tra Commissione e autorità, e tra le autorità dei vari paesi, in ordine alle misure di consolidamento del mercato interno, con riferimento particolare alla individuazione dei «mercati rilevanti» e delle imprese con «significativa forza di mercato»; la gestione delle radiofrequenze; l'assegnazione delle risorse di numerazione; i diritti di passaggio; la condivisione delle strutture; la normalizzazione degli impianti; la separazione contabile e strutturale tra imprese di servizi e imprese di reti; le procedure per la definizione dei mercati e per la individuazione delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato; l'interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

La direttiva quadro, oltre a disciplinare questi punti, si conclude con alcune norme in tema di procedure, di armonizzazione, di risoluzione delle controversie tra imprese (anche di carattere transnazionale), nonché di scambio e di pubblicazione delle informazioni relative all'applicazione della direttiva e di procedure di revisione. Infine, è prevista l'istituzione di un nuovo organo - il cosiddetto Comitato per le comunicazioni - chiamato ad assistere la Commissione in via consultiva. La direttiva non comprende, come invece nel progetto, l'istituzione di un gruppo formale di regolatori nazionali, il cosiddetto European regulator group (ERG), il quale avrebbe dovuto sostituire il gruppo informale dell'Independent regulator group (IRG). Tale previsione è stata cancellata a seguito di disaccordi ed è stata rinviata ad una prossima decisione della Commissione europea.

In questo contesto, un rilievo particolare assumono le norme degli articoli 3, 7 e 8 della direttiva quadro, che disciplinano il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali e i loro rapporti con la Commissione. Su questo aspetto qualcuno ha già rilevato che la direttiva traccia un nuovo modello di amministrazione integrata tra il livello nazionale e quello europeo: una nuova forma di integrazione amministrativa. Con questa disciplina, da un lato, si rafforza sensibilmente il ruolo delle autorità nazionali di regolazione nei cui confronti si afferma, per la prima volta a livello europeo, il principio della indipendenza, il quale viene collegato al dovere di imparzialità e di trasparenza. Conseguentemente, si amplia anche la sfera delle competenze delle autorità nazionali sulle seguenti tre aree: promozione della concorrenza nelle reti e nei servizi, sviluppo del mercato interno e tutela degli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

Se da una parte si estendono il ruolo e le funzioni delle autorità di regolazione, di contro si aumenta anche il potere di intervento della Commissione europea nella sfera interna (cioè nazionale), conferendo alla stessa Commissione una sorta di veto sospensivo nei confronti delle decisioni delle autorità nazionali che investano due temi fondamentali: l'individuazione dei «mercati rilevanti» (qualora tale individuazione deroghi alla raccomandazione della Commissione) e le decisioni dirette a individuare le imprese con significativo potere di mercato. Naturalmente, questo potere di intervento della Commissione è legittimato quando le decisioni delle autorità nazionali possano influenzare gli scambi tra gli Stati, estendersi cioè oltre la sfera nazionale.

Rispetto al ruolo dell'autorità, siamo chiaramente in presenza di condizioni almeno apparentemente contraddittorie, che possono dar luogo - e ciò sta già accadendo - a interpretazioni difformi, relativamente al rapporto tra livello nazionale e livello europeo: si discute quale sia, in ultima istanza, il livello che deve prevalere in queste decisioni.

La contraddizione - nata da un processo di mediazione molto complesso in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio - si può però spiegare con l'esigenza di accelerare, in questa fase, i percorsi di armonizzazione (ciò giustifica interventi più penetranti da parte della Commissione), tuttavia sempre in un quadro di regole nazionali poste da soggetti indipendenti e imparziali (e ciò spiega il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali).

Credo che in questa visione (ripeto apparentemente contraddittoria) il punto di equilibrio potrà emergere solo dalla prassi applicativa. In quest'ottica acquistano rilievo i richiami, che nella direttiva quadro ripetutamente si fanno, a una triplice esigenza: di cooperazione tra le autorità nazionali di regolazione dei vari paesi; di cooperazione tra le autorità di regolazione e le autorità di concorrenza; di cooperazione tra le varie autorità e la Commissione europea.

Sempre con riferimento alle novità più importanti, vorrei ricordare la nuova definizione di «operatore con significativo potere di mercato» (articolo 14 della direttiva quadro), con un richiamo che viene recepito dalla disciplina sulla concorrenza. In particolare, si tratta di un richiamo alla posizione dominante, che può essere esercitata individualmente o congiuntamente da più imprese. In base a tale definizione, la posizione dominante è tale se consente all'impresa - cito testualmente - «di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori». Si tratta di una nuova definizione di posizione dominante, che sostituisce la precedente, che era una definizione operata ex ante e rigidamente, con riferimento alla parametrizzazione del 25 per cento. In questo caso si adotta, invece, un criterio di flessibilità che viene mutuato dalla disciplina antitrust.

Vorrei infine accennare alla disciplina che l'articolo 18 di questa direttiva quadro pone in tema di interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale. Tale disciplina viene espressamente orientata - cito testualmente - ad «assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale». Si può vedere, dunque, come il tema delle telecomunicazioni si allarghi verso il tema dei mass media.

Alla stessa prospettiva di questo articolo riguardante i servizi di televisione interattiva digitale si legano le previsioni in tema di must carry, cioè di obbligo di trasmissione di contenuti propri del servizio pubblico. Tale obbligo viene espresso nella direttiva sull'accesso (alla lettera b dell'articolo 5) e viene ripreso nella direttiva sul servizio universale (all'articolo 31), dove si prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese che forniscono reti di comunicazione.

Mi sono limitato soltanto ad accennare ai punti salienti della direttiva quadro, anche se gli aspetti da richiamare sarebbero ancora molti, tanto più se si dovesse tener conto delle direttive di settore. Tuttavia mi sembra che già questi primi accenni rendano evidente che il lavoro di recepimento e di adeguamento della normazione nazionale al nuovo pacchetto comunitario si presenti, anche a un primo sommario esame, come un lavoro vasto, complesso e impegnativo. A tal proposito, però, vorrei rilevare che su questo terreno, il nostro paese può affrontare questo passaggio, certamente importante, con qualche punto di vantaggio, dovuto anche al lavoro svolto e alle decisioni prese negli anni passati. Sappiamo che l'Italia fin dal 1997, con la legge n. 249, ha intrapreso il percorso della convergenza tecnologica, economica e regolatoria. Percorso, che oggi l'Unione europea, con questo pacchetto di direttive, imbecca e sviluppa con decisione.

A seguito delle decisioni adottate nel 1997 e poi confermate con la legge n. 66 del 2001 sul digitale terrestre, il nostro paese ha potuto avviare per tempo un sistema di regolazione ispirato alla neutralità delle reti, alla fungibilità dei servizi e all'interdipendenza dei mercati della comunicazione. Ciò ha consentito anche di adottare, in sede regolatoria, una serie di misure (come quelle in tema di unbundling, di mobile number portability e di digitale terrestre) che oggi trovano pieno avallo e una conferma nel quadro emergente da questo pacchetto

di direttive comunitarie. Vorrei dunque concludere dicendo che oggi l'impegno di tutti (dei soggetti politici e delle autorità indipendenti) dovrebbe essere proprio quello di non perdere quel poco di vantaggio che è stato acquisito in passato, cercando di accelerare il percorso indicato dalle nuove direttive, verso un mercato dove la convergenza o - come altri preferiscono dire - «l'economia digitale della conoscenza» possa saldarsi con una più forte tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli per lo svolgimento della sua relazione introduttiva. A causa dell'imminente avvio di votazioni in Assemblea, il seguito della presente audizione è rinviato ad altra seduta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

AUDIZIONE IN MERITO AI REGOLAMENTI RELATIVI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA PER IL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO INDETTO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

1° Agosto 2002

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il dottor Giuseppe Sangiorgi Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti.

La seduta inizia alle ore 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione in titolo è finalizzata alla consultazione prevista dal comma 2 dell'articolo 4, della legge n. 28 del 2000, tra la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la redazione dei regolamenti di rispettiva competenza per le trasmissioni radiotelevisive relative alla campagna referendaria per il referendum regionale consultivo indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il prossimo 29 settembre.

Il presidente Petruccioli, in qualità di relatore, illustra quindi il testo che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, relativo alla sola programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Friuli-Venezia Giulia, e il relativo periodo di vigenza.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in tutte le trasmissioni gli spazi siano ripartiti in misura eguali tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito.

L'articolo 2 disciplina la tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria, consistente in tribune ed altre trasmissioni di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti, nonché nelle trasmissioni di informazione ricondotte a specifiche testate giornalistiche, mentre vieta riferimento al quesito referendario in altri tipi di trasmissione.

L'articolo 3 individua i soggetti politici legittimati alle trasmissioni nel comitato promotore del referendum, nelle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, nonché in comitati ed associazioni per i quali il CORECOM regionale abbia riconosciuto, con una specifica procedura, la rilevanza regionale e l'interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

L'articolo 4 fa obbligo alla RAI di trasmettere schede informative televisive e radiofoniche sul quesito referendario sulle modalità di votazione, sulla data e sugli orari della consultazione.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano puntualmente, rispettivamente, le tribune referendarie e le trasmissioni di comunicazione politica ed i messaggi autogestiti.

L'articolo 7 detta i criteri cui si devono conformare nel corso della campagna referendaria i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento.

L'articolo 8 vieta di fare specifici riferimenti al quesito referendario nella programmazione dell'accesso regionale trasmessa nella regione Friuli-Venezia Giulia nel corso della campagna referendaria.

L'articolo 9 fa obbligo alla RAI di comunicare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 9 fa obbligo alla RAI di comunicare i calendari delle tribune e stabilisce le modalità di consultazione tra la Commissione e la RAI.

L'articolo 10 attribuisce al Consiglio di amministrazione ed al direttore generale della RAI la responsabilità per l'osservanza del provvedimento.

L'articolo 11 stabilisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Il professor SANGIORGI, *componente della Commissione servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, ritiene che il testo proposto alla Commissione dal senatore Petruccioli e quello elaborato dalla Commissione servizi e prodotti dell'Autorità siano sostanzialmente convergenti, cosa peraltro necessaria data l'evidente inopportunità di dettare due discipline troppo diverse per il Servizio pubblico e le televisioni private. In proposito egli rileva che la disciplina delle campagne referendarie si presenta sostanzialmente meno complessa di quella di quella delle campagne elettorali per le elezioni politiche e amministrative, in considerazione del fatto che la legge n. 28 del 2000, detta come criterio che per la parità di accesso ai mezzi di informazione essenzialmente il pari trattamento della posizione favorevole al quesito referendario e di quella contraria.

Il senatore SCALERA osserva che alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dal Presidente, così come alla corrispondente lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo proposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono individuate, come soggetti politici legittimati alle trasmissioni, le sole forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli fa presente che di solito nei Consigli regionali sono richiesti almeno 2 consiglieri per formare un gruppo, ciò che comporterebbe l'esclusione dalle trasmissioni di partiti che hanno un solo consigliere, e ciò mentre sarebbero legittimati ai sensi della lettera d) dello stesso comma 1 dell'articolo 3 del testo del relatore, comitati ed associazioni di vario genere.

Egli ritiene quindi opportuno modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 ammettendo tra i soggetti politici tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale.

Concorda il presidente PETRUCCIOLI.

Il professor SANGIORGI osserva che tra i regolamenti della Commissione e dell'Autorità vi sono state sempre delle differenze di dettaglio legate al fatto che il regolamento dell'Autorità si rivolge alle imprese radiotelevisive private, che hanno evidentemente obblighi meno stringenti da quelli derivanti alla RAI dalla missione di servizio pubblico.

Egli ritiene quindi che, qualora la Commissione decidesse di accogliere il suggerimento del senatore Scalera, ciò non determinerebbe la necessità di un analogo modifica del testo elaborato dalla Commissione prodotti e servizi dell'Autorità.

Il senatore PETRUCCIOLI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

AUDIZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

8 aprile 2003

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

Interviene il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, accompagnato dal professor Giuseppe Sangiorgi, dalla dottoressa Paola Manacorda, commissari, dal dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali, e dall'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della commissione servizi e prodotti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

È presente il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, accompagnato dal professor Giuseppe Sangiorgi, dalla dottoressa Paola Manacorda, commissari, dal dottor Mario Barbi, direttore del servizio relazioni istituzionali, e dall'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della commissione servizi e prodotti.

L'audizione odierna è finalizzata ad una consultazione tra la nostra Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di coordinare le diverse posizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune in vista delle molteplici consultazioni elettorali dei prossimi mesi.

Nella bozza non corretta distribuita ai membri della Commissione, relativa al regolamento delle elezioni comunali, all'articolo 2, concernente la tipologia della programmazione della RAI in periodo elettorale, si indicava, tra le forme e le modalità con le quali può avere esclusivamente luogo la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, anche la trasmissione di messaggi autogestiti. Abbiamo già preso contatto con l'Autorità per discutere la questione.

In sede di correzione della bozza, questo riferimento è stato eliminato, dal momento che si era ritenuto che la tipologia del messaggio autogestito fosse in qualche modo tipica della propaganda elettorale riferita a candidati, e quindi non applicabile ai messaggi diffusi su base nazionale, nella quale evidentemente non vi sono candidati.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene però che anche a livello nazionale la programmazione dei messaggi politici elettorali autogestiti sia ammissibile, in quanto deve essere riferita non ai candidati, ma ai soggetti politici, che nel provvedimento di questa Commissione potrebbero essere individuati con lo stesso criterio adottato per le trasmissioni di comunicazione politica elettorale a diffusione nazionale di cui all'articolo 3 della proposta di delibera.

Bisogna dunque decidere se inserire anche i messaggi politici autogestiti tra le forme di campagna elettorale a diffusione nazionale o, in caso contrario, se disporre la sospensione dei messaggi politici autogestiti ordinari similmente a quanto avviene per la comunicazione politica ordinaria, ovvero se consentirne il proseguimento purché evidentemente non siano presenti candidati e non si tocchino temi elettorali (va ricordato comunque che in ogni caso i messaggi dovrebbero essere sospesi con l'inizio della campagna referendaria).

L'altro punto da trattare concerne i giorni in cui non si possono effettuare trasmissioni di comunicazione politica o messaggi a diffusione nazionale.

Lo schema di delibera sulle elezioni provinciali e comunali, nella sua bozza originaria, oltre ad imporre la sospensione delle trasmissioni elettorali curate dalle sedi regionali nei giorni delle votazioni e nel giorno precedente, indicava una serie di date puntuali nelle quali dovevano essere sospese le suddette trasmissioni anche a livello nazionale.

In un primo momento, attesa comunque la necessità di modificare tali date anche in base al fatto che si ritorna a votare in due giorni e non più in uno come avvenuto nel recente passato, si era raggiunta con gli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'intesa di eliminare il riferimento a date puntuali, e, anche per le trasmissioni a carattere nazionale, fare riferimento ai giorni di votazione e al giorno precedente.

In un successivo incontro l'Autorità ha espresso qualche perplessità, e ciò in quanto essendo le trasmissioni elettorali a diffusione nazionale non obbligatorie per le reti private, e continuando pertanto le reti stesse a poter trasmettere comunicazione politica ordinaria seppure con il "congelamento" di candidati e di temi elettorali, sembrava che il divieto di effettuare trasmissioni di carattere politico in quei giorni potesse essere avvertito da qualche Gruppo politico particolarmente sensibile come una sorta di censura.

È peraltro evidente che, a parte la specificità della disciplina che viene adottata per il servizio pubblico, è comunque inopportuno anche per le private consentire nei giorni antecedenti le elezioni e nei giorni di votazione trasmissioni di comunicazione politica ordinaria che, va ricordato, si svolgono in un arco temporale tale da rendere probabile se non certo che in quei giorni non venga rispettata la parità di condizione fra tutte le forze politiche impegnate nelle elezioni.

Si propone, pertanto, per quanto riguarda la nostra delibera - non si sa ancora che cosa abbia deciso l'Autorità in questo senso - di sospendere le trasmissioni di cui all'articolo 3 nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2003 e in quelli, nei quali si svolgerebbe il ballottaggio, dei giorni 7, 8 e 9 giugno 2003. Non si sospenderebbe invece in occasione delle elezioni del 18 maggio che riguardano solo tre comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda il referendum, eventuali proposte avanzate dai radicali potranno essere esaminate in una fase successiva. In questa sede dobbiamo tener conto in modo particolare della richiesta avanzata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di rinviare l'approvazione della delibera sul referendum al 16 aprile, in modo da attendere l'effettiva indizione della consultazione. Ciò peraltro non comporta alcuna difficoltà poiché è già in programma la convocazione della Commissione nei giorni 15 e 16 aprile per la prima audizione del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI.

Queste sono le informazioni che intendevo fornire ai membri della Commissione prima di dare la parola ai rappresentanti dell'Autorità, che ringrazio vivamente per la loro presenza.

Sono particolarmente lieto di ospitare in questa sede il presidente Enzo Cheli perché - come sapete - proprio ieri gli uffici della tipografia ci hanno consegnato il volume contenente gli atti del Convegno, promosso da entrambe le parti, tenutosi a novembre presso la sala della Lupa. Tale volume rappresenta un contributo importante per affrontare i problemi del settore radiotelevisivo del servizio pubblico che costituiscono oggetto di esame, nell'ambito delle rispettive competenze, sia della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invito pertanto il presidente Enzo Cheli a prendere la parola.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Abbiamo portato all'attenzione della Commissione due bozze di regolamenti relativi alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, comunali e provinciali, fissate per i giorni 18 e 25 di maggio e per il giorno 8 del mese di giugno oltre che per le elezioni riguardanti le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia. I rispettivi uffici hanno già elaborato due ulteriori proposte di regolamento relative alle elezioni suppletive del Lazio e al referendum previsto per il mese di giugno, ma non riteniamo che su questi punti si possa prendere oggi una decisione non essendo stata ancora definita la data di indizione del referendum. Tuttavia nulla vieta che in questa sede si possa avere uno scambio di idee finalizzato a semplificare la futura consultazione. Dopo la consultazione passeremmo poi, nella sede della Commissione, all'adozione formale nella stessa giornata di oggi, in modo da essere pronti per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne i due atti che portiamo alla vostra consultazione non ci sono, da parte nostra, novità di rilievo rispetto ai precedenti su cui la Commissione si è ripetutamente intrattenuta nelle trascorse consultazioni. L'impostazione regolamentare è quella in un certo senso consolidata e articolata in cinque parti: i principi generali e le parti relative all'emittenza televisiva, alla stampa, ai sondaggi e alle violazioni.

Lei, signor Presidente, ha accennato ai problemi più rilevanti sui quali le diremo subito quali sono gli orientamenti che abbiamo maturato. C'è qualcosa di nuovo in particolare con riferimento alla disciplina per le elezioni comunali e provinciali, prima di tutto per l'estensione e l'importanza del corpo elettorale coinvolto e perciò per la valenza politica generale che una consultazione di questo genere può avere, e poi anche per il fatto che è la prima volta che si determina una simile successione temporale, con una consultazione che copre un arco di tre settimane e poi, con i ballottaggi, supera il mese. Per la prima volta ci siamo trovati di fronte alla necessità di adottare norme che vengono articolate nel tempo. La risposta a questo problema nuovo di sovrapposizione temporale delle varie consultazioni è data in una norma transitoria che ritengo abbastanza speculare con quella che avete previsto voi, contenuta nell'articolo 25 del Regolamento per le elezioni comunali e provinciali.

In questo Regolamento abbiamo anche affrontato il problema particolare cui lei accennava e che riguarda la sospensione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti nelle emittenti televisive private nazionali in giorni specifici che, andando un po' nella direzione del modello che voi state seguendo, abbiamo indicato nei giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8 e 9

giugno e in quelli precedenti queste consultazioni, dando nella norma - e questa è una norma nuova - la motivazione della consistenza del corpo elettorale interessato a tutte le votazioni in atto.

Questa è, in sintesi, la linea che abbiamo adottato e l'unico aspetto di novità significativa, dato il tipo di consultazione, rispetto ai precedenti ormai consolidati del nostro lavoro comune.

Vorrei chiedere al professor Sangiorgi, relatore di questi provvedimenti, di aggiungere qualche ulteriore elemento esplicativo restando a disposizione per tutti i chiarimenti che verranno chiesti.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Signor Presidente, interverrò davvero brevemente. Si dimostra utile redigere per ogni consultazione un apposito Regolamento perché di volta in volta, pur essendo le elezioni sempre provinciali, o sempre comunali, regionali o politiche, nelle fattispecie concrete vi sono accavallarsi di tempi e di scadenze, per cui ogni Regolamento non costituisce un precedente, nel senso che la volta successiva, pur trattandosi di una stessa elezione, alcuni aspetti della regolamentazione possono essere diversi.

In questo caso specifico si è pensato di sospendere, nei giorni in cui si vota, la trasmissione dei programmi di comunicazione di carattere generale sulle televisioni nazionali, dal momento che essi possono diventare una forma indiretta di pressione nei confronti dei cittadini che proprio in quelle ore stanno votando. Questa è la norma specifica che questa volta caratterizza i Regolamenti.

È importante che vi sia il più possibile omogeneità di indirizzi e di norme tra la regolamentazione della TV pubblica, che magari quantitativamente è più serrata perché si tratta di televisione di servizio, e quella delle TV private perché poi l'Autorità, che è incaricata di espletare i controlli, si trova come un arbitro su un percorso con cinque o sei macchine che corrono insieme, e se corrono con regolamenti diversi è un problema stabilire la segnaletica e considerare il rispetto delle norme. Tuttavia, mi pare che anche questa volta i due provvedimenti siano davvero molto simili negli orientamenti e nell'impostazione di fondo.

Per quanto riguarda l'Autorità e, nello specifico, le forme di comunicazione politica durante la campagna elettorale, ribadiamo anche questa volta - e regoliamo così - il principio per cui si distingue fra la prima parte della campagna elettorale, fino a quando non ci sono le candidature, in cui le forze politiche fanno il rendiconto di quanto è avvenuto con tempi proporzionati alle responsabilità che avevano nelle precedenti amministrazioni, e il momento in cui sono designati i candidati, a partire dal quale i tempi sono uguali per tutti, con pari opportunità di comunicare i propri programmi ai cittadini.

Direi che questa è, nel merito, la parte centrale del corpo normativo, oltre ad evidenziare l'attenzione specifica che abbiamo sempre per i sondaggi perché non diventino un modo surrettizio di fare propaganda elettorale, ma si tratta di un antico modo di disciplinare che credo questa Commissione ben conosca.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che il tempo che la cortesia dei nostri ospiti ci concede possa essere impiegato per eventuali richieste di chiarimento sugli argomenti che abbiamo considerato, lasciando alla seduta di oggi pomeriggio le nostre discussioni e determinazioni.

FALOMI (DS-U). Desidero ringraziare e salutare il presidente e i componenti dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni.

Vorrei porre alcune questioni che in qualche modo hanno riflessi sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Premetto che sono d'accordo con i suggerimenti del Presidente di correzione dei testi presentati inizialmente alla nostra attenzione per regolamentare l'informazione della concessionaria pubblica.

Una prima questione è quella relativa alla problematica che ci è stata posta in relazione alla possibilità o meno di mandare in onda i messaggi autogestiti nazionali; stabilito che è ammissibile comunque trasmetterli, il problema è vedere se si riesce a garantire comunque, anche con la loro messa in onda in un determinato arco temporale, un certo equilibrio di posizioni. Questa è la vera

difficoltà. Mi riferisco soprattutto agli ultimi giorni della campagna elettorale e al rischio che la messa in onda dei messaggi autogestiti nazionali senza alcuna specifica regola, perché l'arco temporale di riferimento è altro, determini comunque condizioni di squilibrio da un punto di vista politico. Si tratta di una questione delicata, perché formalmente non si può dire nulla, però negli ultimi giorni di campagna elettorale si può determinare una condizione di vantaggio per una determinata forza politica piuttosto che per un'altra, qualunque essa sia. Pertanto, così come si ipotizza che in alcuni giorni la comunicazione politica delle emittenti private nazionali venga sospesa, sarei dell'opinione che anche la trasmissione del messaggio autogestito sia sospeso con la stessa logica, proprio per evitare questi rischi, pur essendo di per sé comunque ammissibile.

Ci sono altre due questioni che a mio avviso andrebbero valutate. Capisco che si tratta di un tema oggetto di non poche controversie, però anche questo ha un peso; mi riferisco alla cosiddetta "pubblicità istituzionale", che normalmente non viene regolata e che però ha un'incidenza, soprattutto a livello locale, nel senso che le sue manifestazioni molto spesso si configurano come vere e proprie operazioni di propaganda politica.

Il problema è stabilire una regola perché un conto è la pubblicità istituzionale, che serve ad informare i cittadini sull'esistenza di determinati servizi o opportunità, un altro è la pubblicità istituzionale le cui manifestazioni si configurano come vera e propria propaganda politica. Ora, trattandosi di elezioni comunali, provinciali e in qualche caso regionali, la questione non è priva di significato. Si tratta di un problema che riguarda le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali e le affissioni, e sebbene queste ultime rientrino in una materia non propriamente di competenza della Commissione, necessiterebbero di una regolamentazione.

L'altra questione, infine, riguarda la sovrapposizione della fine della campagna elettorale delle amministrative con l'inizio di quella referendaria. Purtroppo la sovrapposizione è nei fatti; mi domando però se sia sufficiente, da questo punto di vista, la regola che stabilisce che coloro che sono candidati in altre consultazioni elettorali, come le amministrative, non possono utilizzare, in sostanza, lo strumento della partecipazione a trasmissioni di promozione dell'una o dell'altra posizione sottoposta a consultazione referendaria. Così come ci si sforza di garantire una netta separazione tra le due campagne (che poi politicamente, in qualche modo, si intrecciano), ugualmente si dovrebbe valutare attentamente la questione sopra esposta. Al riguardo, chiedo se l'Autorità abbia esaminato la questione e se ritenga che essa sia risolvibile, sia in termini formali che sostanziali.

PRESIDENTE. Mi permetto anch'io di porre l'accento su uno dei punti dell'intervento svolto dal senatore Falomi, non perché non condivida gli altri, ma semplicemente perché lo ritengo meritevole di grande attenzione. Si tratta, precisamente, della questione relativa alla pubblicità istituzionale che, in realtà, sta diventando un problema. È evidente che la pubblicità istituzionale è anche quella che fa dire "abbiamo approvato una buona legge," ma questo, in base alla dialettica politica, è solo il punto di vista di chi l'ha approvata, mentre diverso sarà l'avviso di chi non vi ha concorso. Da questo punto di vista, l'informazione della cosiddetta pubblicità istituzionale dovrebbe essere molto più rigorosamente istituzionale, cioè contenere esclusivamente informazioni di rilievo istituzionale, volte ad informare il cittadino utente in via di fatto senza esprimere giudizi di valore. Questa è il vero problema che dobbiamo affrontare e che non credo sia risolvibile in breve tempo.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Rispetto alla prima osservazione svolta dal senatore Falomi, desidero segnalare che la previsione contenuta nel nostro regolamento per le elezioni comunali e provinciali estende il periodo di sospensione dei programmi riferito ai giorni particolari delle consultazioni anche ai messaggi autogestiti. Perciò l'Autorità si è fatta carico della preoccupazione manifestata dal senatore Falomi.

In merito ai temi della pubblicità istituzionale e della sovrapposizione tra referendum e campagna elettorale locale, vorrei cedere la parola ai miei colleghi.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda la parte relativa alla pubblicità istituzionale, essa è un pò problematica perché la legge 7 giugno 2000, n. 150, non istituisce un presidio di garanzia. Ebbene, con una lettera indirizzata a suo tempo alla segreteria generale della Presidenza del Consiglio, che ci aveva investito di un quesito in materia, abbiamo fatto presente, in modo formale, tale lacuna. L'aspetto però è meno preoccupante durante le campagne elettorali giacché per questo periodo interviene l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e messaggi autogestiti che, in modo esplicito, vincola le amministrazioni pubbliche ad effettuare una comunicazione istituzionale riferita a fatti oggettivi, in modo impersonale. Ebbene, durante questi tre anni di applicazione della legge n. 28, spesso le amministrazioni comunali e regionali hanno sottoposto all'Autorità messaggi affinché questa ne giudicasse la compatibilità con le campagne elettorali in corso. In ogni caso, ogni qual volta è sorta una controversia sulla base di un soggetto politico denunciante, l'Autorità ha espresso rapidamente il proprio giudizio, autorizzando, vietando o rinviando nel tempo, campagne pubblicitarie preparate da diverse amministrazioni. Quindi, fino ad ora, durante le campagne elettorali l'Autorità è riuscita a far fronte a tale problematica.

MANACORDA, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Anche la questione relativa alla sovrapposizione delle campagne elettorali amministrative e delle campagne referendarie è stata oggetto di attenzione da parte nostra. Nei precedenti regolamenti che riguardavano lo svolgimento dei referendum abbiamo stabilito che non possono partecipare a trasmissioni di promozione dell'una o dell'altra posizione sottoposta a consultazione referendaria coloro che sono candidati in altre consultazioni elettorali. Questo, naturalmente, non impedisce che nell'espressione delle posizioni di ciascuno vengano toccati altri argomenti, ma in termini di soggetti presenti non può esserci sovrapposizione nelle trasmissioni che si riferiscono alle due diverse occasioni elettorali.

PRESIDENTE. Prendo atto delle valutazioni e del lavoro istruttorio compiuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti.

Registro con soddisfazione una certa sintonia che credo consentirà all'Autorità, che ha il compito di presiedere all'applicazione di questi regolamenti, di svolgere un lavoro non più difficile di quanto già non lo sia di per sé.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROSEGUIMENTO DELL'AUDIZIONE IN SEDE INFORMALE

15 aprile 2003

Non c'è resoconto.

CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**INDAGINE CONOSCITIVA****AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Presidenza del Presidente della IX Commissione Paolo ROMANI

19 dicembre 2002

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringraziamo i nostri ospiti, il professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Pilati e il dottor Sangiorgi, commissari, per aver accolto l'invito delle Commissioni. Do subito la parola al presidente Cheli.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio anzitutto la VII e la IX Commissione, così come i loro presidenti, per questo invito, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di esprimere alcune valutazioni sul riassetto del sistema radiotelevisivo alla luce dei progetti di legge che oggi sono all'esame della Camera. A questo proposito, vorrei subito ricordare che l'Autorità, nelle varie relazioni annuali presentate al Parlamento e, in particolar modo, nell'ultima relazione del 14 luglio di quest'anno, ha ripetutamente sottolineato non solo la necessità ma anche l'urgenza di una legge di sistema costruita per principi e destinata a guidare gli sviluppi del nostro sistema radiotelevisivo in una fase particolarmente delicata di passaggio quale quella presente.

Questa necessità e urgenza di una legge di sistema risulta, a nostro avviso, determinata (l'abbiamo sottolineato nella relazione al Parlamento), dall'incrocio di tre passaggi che, nel corso dell'ultimo anno, sono andati maturando, si sono intrecciati fra loro e appaiono ora destinati ad incidere profondamente sugli sviluppi futuri del nostro sistema radiotelevisivo.

Un primo passaggio viene a collegarsi all'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, delle cinque nuove direttive comunitarie sulla comunicazione elettronica (una direttiva quadro e quattro direttive di settore), che andranno recepite dal nostro paese entro il luglio del prossimo anno e che, seguendo l'ottica della convergenza, hanno ampliato lo spazio regolatorio dal sistema delle telecomunicazioni (che era il sistema tradizionale di queste direttive di liberalizzazione e di armonizzazione) al sistema radiotelevisivo.

Un secondo passaggio si collega invece all'esigenza di attuare la riforma del Titolo V della Costituzione che, come noto, ha affidato alla competenza legislativa concorrente delle regioni una nuova materia, definita per la prima volta come «ordinamento della comunicazione».

Infine, un terzo passaggio è dato dall'avvio della sperimentazione delle trasmissioni televisive del digitale terrestre che, per una scelta operata dal nostro legislatore, dovrà sostituire integralmente l'attuale tecnologia analogica entro il dicembre del 2006.

Con riferimento a questo nuovo contesto che si va delineando dall'incrocio di questi tre diversi percorsi, l'Autorità valuta con favore il fatto che il Governo, aderendo alle sollecitazioni espresse nel messaggio del Capo dello Stato del luglio scorso, abbia elaborato e presentato al Parlamento un disegno di legge di sistema, costruito per principi - cioè dotato di un'adeguata flessibilità nella fase attuativa -, il cui esame è stato immediatamente avviato insieme alle numerose proposte di legge che sono agli atti della Camera.

Tra le varie proposte che state esaminando, a nostro avviso possono ambire alla qualifica di vere leggi di sistema, costruite per principi, oltre al disegno di legge governativo n. 3184, la proposta di legge n. 3286 presentata dall'onorevole Maccanico e la proposta di legge n. 436 presentata dall'onorevole Giulietti, che peraltro ricalca con poche varianti il disegno di legge n. 1138 presentato al Senato nella scorsa legislatura.

Nel disegno di legge n. 3184 del Governo vanno segnalati e meritano un apprezzamento particolare la completezza e la sistematicità dell'impianto del dettato normativo; la definizione nel capo I dei principi generali che riassumono e sviluppano efficacemente i principi presenti nella legislazione nazionale, comunitaria e negli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; la definizione dei criteri direttivi per l'adozione del codice della radiotelevisione che sono indicati nel capo III; infine, l'individuazione dei compiti connessi alla missione propria del servizio pubblico che viene espressa nel capo IV.

Nella proposta di legge n. 3286 assumono, invece, particolare rilievo la definizione dei principi fondamentali destinati a circoscrivere le competenze regionali e la maggiore attenzione dedicata alla disciplina *antitrust* applicabile nella fase transitoria, in attesa dell'avvento definitivo del digitale terrestre.

In linea generale, alla luce del nuovo contesto prima ricordato, la valutazione dei progetti che hanno le caratteristiche di leggi di sistema costruite per principi sollecita l'esigenza di una maggiore valorizzazione di tre profili nella futura disciplina finale, tutti legati alla necessità di un miglior coordinamento tra le diverse discipline relative al settore in esame. In primo luogo, bisognerebbe puntare ad un rafforzamento del raccordo tra legge di sistema e futuri interventi finalizzati al recepimento delle nuove direttive comunitarie in tema di comunicazione elettronica, anche al fine di uniformare alcuni concetti che sono di impiego comune in questi due diversi campi. In secondo luogo, avvertiamo l'esigenza di una maggiore considerazione del profilo del decentramento, attraverso un richiamo più diretto ed una disciplina più completa del ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), con i quali la nostra Autorità ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione. In terzo luogo, avvertiamo l'esigenza di un coordinamento più stretto tra legge di sistema e discipline già adottate in tema di digitale terrestre: si tratti della legge n. 66 del 2001 o del regolamento che l'Autorità ha adottato il 2 novembre del 2001.

L'Autorità, pur senza voler entrare nel merito di scelte che, ovviamente, spettano esclusivamente alla sfera politica, ritiene di dover accennare ad alcuni profili che in questo momento appaiono più problematici. Questi aspetti investono - e li abbiamo indicati nel documento che abbiamo depositato presso le Commissioni la scorsa settimana - tre aree, riferite rispettivamente alla disciplina *antitrust*, alla nuova disciplina della concessionaria pubblica e alle modalità e ai tempi del passaggio dall'analogico al digitale. Nella memoria schematica che abbiamo inviato vengono riassunti questi tre profili più incerti che richiederebbero ulteriori approfondimenti anche di ordine strettamente tecnico.

Partendo dalla disciplina *antitrust*, vorremmo in particolare richiamare i seguenti punti. In primo luogo, l'esigenza di definire meglio la nozione di «sistema integrato della comunicazione» presente nel disegno di legge governativo, nozione che, allo stato, risulta composta di settori tra loro diversi e non sempre agevolmente quantificabili, anche perché alcuni non sono tradizionalmente legati alla nozione di comunicazione.

In secondo luogo, l'esigenza di comparare e di allineare i limiti *antitrust* dell'editoria con quelli delle imprese radiotelevisive, al fine di introdurre una *par condicio* tra le diverse imprese operanti nel sistema della comunicazione.

In terzo luogo, l'esigenza di approfondire la valutazione della misura asimmetrica che è prevista per gli organismi di telecomunicazione, alla luce del diritto della concorrenza e delle valutazioni che sono state espresse dal Consiglio di Stato in sede di applicazione del comma 8, articolo 4, della legge n. 249 del 1997: si tratta del caso Seat-Telemontecarlo.

In quarto luogo, la necessità di considerare anche il profilo dell'*audience* tra gli indici rilevanti per la definizione delle posizioni dominanti vietate. In realtà, questo punto è richiamato - ma solo con un breve accenno che, forse, andrebbe sviluppato ed approfondito - nel disegno di legge governativo al comma 2 dell'articolo 11: questo profilo può assumere un rilievo particolare proprio ai fini del pluralismo cosiddetto esterno.

Infine, si avverte l'esigenza di precisare meglio, sempre sul piano della disciplina *antitrust*, il regime giuridico applicabile nell'attuale fase di passaggio dall'analogico al digitale. Anche questo punto è trattato nel disegno di legge governativo, ma nella proposizione iniziale dell'articolo 13 vi è un inciso che può suscitare qualche incertezza interpretativa e che, forse, andrebbe approfondito.

Per quanto concerne la seconda area della disciplina del servizio pubblico, gli aspetti più problematici investono il percorso della privatizzazione che nei progetti in esame non appare sempre ben determinato nei suoi vari passaggi e, più che altro, appare indeterminato nella sua prospettiva finale.

La scelta di una privatizzazione integrale della concessionaria del servizio pubblico dovrebbe tener conto anche dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002, dove il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo viene ricondotto, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, alla sfera pubblica. A nostro avviso, una volta imboccata la strada della privatizzazione - che, certamente, la Corte non esclude e che è stata aperta da un referendum -, si prospetta l'esigenza di prendere in considerazione alcune garanzie di carattere pubblicistico nella scelta degli organi di indirizzo e di gestione.

Tali garanzie indurrebbero a valorizzare maggiormente - ma alcuni passaggi del disegno di legge governativo tengono conto di questa esigenza - la possibilità di conservare una forma di controllo parlamentare espresso, in ragione del valore costituzionale dell'informazione svolta attraverso il servizio pubblico, a maggioranza qualificata o, comunque, attraverso modalità suscettibili di assicurare anche l'apporto delle minoranze. Ci riferiamo ai criteri di nomina degli organi di gestione del servizio pubblico. Da alcune parti, si fa riferimento, ad esempio, ad una analogia con i criteri di nomina delle autorità indipendenti.

Infine, per quanto concerne i tempi e le modalità del passaggio al digitale, che a nostro avviso costituisce la terza area da approfondire, oltre a rinviare ai contenuti della scheda strettamente tecnica - sugli aspetti della pianificazione e digitale terrestre -, depositata la scorsa settimana insieme con la nota inviata, vorremmo sottolineare, innanzitutto, l'opportunità di rispettare la data già fissata per il 2006, ai fini del passaggio suddetto. Una data che a nostro giudizio può ritenersi ancora realistica, a condizione, ovviamente, di non accumulare ulteriori ritardi nell'avvio della sperimentazione e di adottare in tempi stretti tutti gli incentivi necessari

per cominciare questo passaggio, incentivi che già l'autorità ebbe modo di segnalare e indicare nel *Libro bianco sul digitale terrestre* risalente all'autunno del 2000.

Sul piano della fase di transizione dall'analogico al digitale, naturalmente si pone un problema. Vedo che le Commissioni hanno già cominciato ad esaminare questo tema, relativamente alla valutazione dell'impatto della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, destinata a determinare conseguenze sulla disciplina transitoria, fissata nel disegno di legge C. 3184, e in particolare su alcuni commi dell'articolo 22 del provvedimento in esame, elaborato prima dell'intervento della Corte stessa. Nella medesima ottica di valutazione dell'impatto della sentenza sul disegno di legge governativo bisognerà anche valutare i riflessi che questa sarà destinata a produrre - e qui il richiamo è addirittura contenuto in un passaggio della pronuncia - su norme non direttamente investite dalla censura ma comunque strettamente connesse a quelle vagliate dalla Consulta. Si tratta delle norme espresse nei commi 9 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, in tema di terza rete senza pubblicità e di liberazione delle frequenze terrestri da parte di una rete legittimata a trasmettere in forma codificata. La Corte non è intervenuta espressamente su queste norme, che non formavano oggetto di impugnativa, ma nella sentenza è comunque evidenziato il collegamento fra la pronuncia emessa ed il riflesso che essa sarà destinata ad avere sulle disposizioni in menzione.

La lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza induce a ritenere che gli adempimenti indicati dalla Corte - rispetto sia al termine di passaggio di una rete sul satellite sia agli effetti collegati ed espliciti su norme non impugate - almeno con riferimento ad un quadro tecnologico invariato di qui ad un anno sul piano della distribuzione delle risorse frequenziali analogiche, non possono subire proroghe ulteriori, al di là del termine fissato, sebbene, secondo quanto la Corte ritiene, spetterà pur sempre al legislatore determinare le modalità del passaggio. Tuttavia, leggendo con attenzione la sentenza, dovrebbe trattarsi di modalità che non investiranno il termine suddetto.

Vengo poi, in chiusura del mio intervento, alle nuove e rilevanti competenze affidate dal disegno di legge governativo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Queste attribuzioni investono, come noto, varie aree, ma assumono rilievo particolare con riferimento alle funzioni di regolazione e vigilanza della concessionaria di servizio pubblico. Mi pare evidente, in proposito, l'esigenza di accentuare - ciò che è stato sottolineato pure in un recente convegno - il raccordo tra autorità di garanzia e Commissione parlamentare di vigilanza proprio in relazione al rafforzamento del ruolo dell'autorità rispetto alla missione del servizio pubblico. Questo insieme di competenze si collega, del resto, a una scelta di ordine più generale che il disegno di legge governativo opera all'articolo 10, norma generale di riferimento e di impianto dei poteri conferiti all'autorità. La scelta operata dall'articolo in menzione affida a questa ultima il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore della comunicazione anche radiotelevisiva. È stata una scelta a nostro avviso ben giustificata alla luce del ruolo di garanzia e dei compiti estesi ai vari comparti della comunicazione che hanno caratterizzato l'autorità sin dalla sua istituzione, ai sensi della legge n. 249 del 1997.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

CARLO ROGNONI. Da quanto dichiarato in questa sede, sono emersi alcuni aspetti significativi. Svolgo pertanto alcune rapide considerazioni. Per quanto riguarda, in primo luogo, la data del 2006 la vostra posizione è leggermente diversa da quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Posto che tutti noi vorremmo fosse conseguito il risultato del 2006, emerge questa contraddizione fra le visioni delle autorità audite: dopo che l'Autorità *antitrust* ha sostenuto che, rispetto all'esperienza del resto d'Europa, questo obiettivo appare poco realistico, lei affermerebbe il contrario, sempre che vengano garantiti adeguati investimenti.